

Bruxelles, 18 luglio 2018
(OR. en)

11227/18

DAPIX 238
COMIX 413
CRIMORG 103
ENFOCUSTOM 160
ENFOPOL 388
JAI 782

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	16 luglio 2018
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	10550/18
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle "DECISIONI PRÜM" a dieci anni dall'adozione

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, adottate dal Consiglio nella sua 3632^a sessione tenutasi il 16 luglio 2018.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO
SULL'ATTUAZIONE DELLE "DECISIONI PRÜM"
A DIECI ANNI DALL'ADOZIONE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

SOTTOLINEANDO l'importanza di garantire la sicurezza dei cittadini dell'UE avvalendosi pienamente delle politiche e degli strumenti pertinenti e potenziando e migliorando la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea al fine di lottare più efficacemente contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera;

TENENDO CONTO della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera,¹ e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI² con le quali gli Stati membri si concedono reciprocamente l'accesso ai dati indicizzati contenuti nelle loro banche dati del DNA e dattiloscopiche e ai dati di immatricolazione dei veicoli e che, nel contempo, mettono a loro disposizione una vasta gamma di forme di cooperazione, tra cui operazioni congiunte, pattugliamenti congiunti e assistenza in occasione di assembramenti, catastrofi e incidenti gravi;

RICONOSCENDO che una delle priorità più importanti della strategia di sicurezza interna dell'UE 2015-2020 (denominata anche "rinnovata strategia di sicurezza interna"³) è far fronte alle attuali minacce alla sicurezza rappresentate in particolare dal terrorismo, dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità, e che il ricorso effettivo ed efficace delle "decisioni Prüm" è considerato essenziale per intensificare lo scambio di informazioni e la cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto, accrescere la fiducia reciproca e fornire sostegno all'azione intesa a risolvere casi di reati gravi e condurre indagini sul terrorismo;

¹ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

² GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

³ Doc. 9798/15.

CONFERMANDO la necessità di migliorare lo scambio di informazioni, in particolare sulla base dei principi di disponibilità e accesso equivalente, tra le autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione dei reati e delle relative indagini, e consapevole della necessità di una migliore collaborazione tra gli Stati membri per far fronte alle minacce transfrontaliere, pur nel rispetto delle responsabilità nazionali in termini di osservanza della legge e salvaguardia della sicurezza interna;

TENENDO CONTO del fatto che l'Unione europea deve essere più forte nella lotta al terrorismo e che uno degli scopi delle "decisioni Prüm" è la prevenzione e il contrasto dei reati terroristici mediante un efficace scambio di dati;

RICORDANDO le conclusioni del Consiglio sull'intensificazione dell'attuazione delle decisioni di Prüm dopo la data limite del 26 agosto 2011⁴, le conclusioni del Consiglio sul modello europeo di scambio di informazioni (EIXM)⁵, la Tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di informazioni, comprese soluzioni di interoperabilità nel settore "Giustizia e affari interni",⁶ e l'Agenda europea sulla sicurezza⁷;

TENENDO CONTO:

- dell'imminente conclusione di accordi tra l'Unione europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, relativi all'applicazione di talune disposizioni delle "decisioni Prüm";
- dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia relativo all'applicazione di talune disposizioni delle "decisioni Prüm";

SOTTOLINEANDO che la consultazione e il raffronto automatizzati di profili DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli, come anche altre forme di cooperazione (operazioni congiunte, pattugliamenti congiunti e assistenza in occasione di assembramenti, catastrofi e incidenti gravi) sono essenziali per far fronte al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera;

⁴ Doc. 17762/11.

⁵ Doc. 9811/13.

⁶ Doc. 7931/1/18 REV 1.

⁷ COM(2015) 185 final.

TENENDO CONTO dell'importanza dello scambio di dati forensi di elevata qualità tra gli Stati membri e della finalità del "piano d'azione sulla via da seguire in vista della creazione di uno spazio europeo delle scienze forensi"⁸, che consiste nel migliorare e sostenere l'attuazione delle disposizioni in materia di scambio automatizzato di dati a tale riguardo previsto dal quadro Prüm;

COMPIACENDOSI degli sforzi profusi dalla Commissione europea a sostegno dell'attuazione delle "decisioni Prüm" e dei progressi significativi compiuti dagli Stati membri dall'inizio del processo;

RICONOSCENDO:

- che, alla fine del primo semestre 2018, 24 Stati membri risultano operativi con riguardo allo scambio automatizzato dei dati sul DNA, 24 con riguardo ai dati dattiloscopici e 24 con riguardo ai dati di immatricolazione dei veicoli, e
- che è stato stabilito un notevole numero di connessioni bilaterali tra gli Stati membri operativi;

SOTTOLINEANDO:

- che l'attuazione del capo 2 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio dovrebbe essere completata quanto prima;
- l'importanza delle proposte sull'interoperabilità presentate dalla Commissione e delle "decisioni Prüm" al fine di disporre di un quadro completo della disponibilità di informazioni a livello centralizzato e decentrato all'interno dell'UE;

ESORTA gli Stati membri che non sono ancora operativi secondo il citato capo 2 ad avviare quanto prima le procedure di valutazione mancanti;

⁸ Doc. 8770/16.

INVITA gli Stati membri operativi secondo il citato capo 2:

- a continuare ad ampliare la connettività operativa tra di essi con riguardo allo scambio automatizzato di schedari del DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli;
- a fare ricorso più di frequente a tutti gli strumenti offerti dalle "decisioni Prüm" per lo scambio automatizzato di dati nonché per altre forme di cooperazione;
- a migliorare la condivisione delle informazioni con Europol, nei limiti delle sue competenze e per l'assolvimento dei suoi compiti;
- a invitare i gruppi di esperti DAPIX a valutare il flusso di lavoro in ambito Prüm al fine di accelerare lo scambio di informazioni sul seguito dato, tenendo debitamente conto di altri atti legislativi dell'UE (per esempio, in linea con la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (iniziativa svedese));
- a invitare i gruppi di esperti DAPIX a valutare il flusso di lavoro in ambito Prüm riguardo a ulteriori sviluppi in relazione a eventuali nuove tecnologie biometriche, per esempio sistemi di riconoscimento facciale;
- a promuovere il potenziale delle "decisioni Prüm" e a diffondere ulteriormente le conoscenze in materia tra le autorità nazionali competenti impegnate nella cooperazione transfrontaliera, non soltanto in termini di lotta alla criminalità ma anche di prevenzione della stessa;
- ad attuare pienamente gli strumenti basati sulle disposizioni del capo 5 della decisione 2008/615/GAI e a esplorare le possibilità di miglioramento della cooperazione transfrontaliera;

CHIEDE alla Commissione europea:

- di continuare a sostenere gli Stati membri fornendo finanziamenti per l'attuazione delle "decisioni Prüm" nel quadro dei programmi nazionali a titolo del Fondo sicurezza interna - Polizia;
- di considerare l'eventualità di una revisione della decisione 2008/615/GAI e della decisione 2008/616/GAI dopo la loro piena attuazione da parte di tutti gli Stati membri allo scopo di estenderne l'ambito di applicazione e, a tal fine, di aggiornare i requisiti tecnici e giuridici necessari;

INVITA Europol:

- a sostenere lo scambio di informazioni fra gli Stati membri in seguito a risposte positive ("hit") riguardanti DNA, impronte digitali e dati di immatricolazione dei veicoli nel quadro Prüm e a continuare a mettere a disposizione degli esperti degli Stati membri una piattaforma per la condivisione di esperienze e migliori pratiche (piattaforma EPE) nello stesso quadro;
- a vagliare la possibilità di diventare un partner nel quadro Prüm al fine di consentire la verifica incrociata dei dati sul DNA e dattiloscopici con i paesi terzi con cui Europol ha un accordo operativo, tenendo pienamente conto del principio del proprietario dei dati⁹;

CHIEDE alle prossime presidenze:

- di continuare a promuovere l'attuazione delle "decisioni Prüm" al fine di sfruttare pienamente il potenziale di questo strumento di fondamentale importanza per la cooperazione transfrontaliera nell'azione di contrasto.
-

⁹ Doc. 6724/18.